

**C. G. I. L.**

**CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI MODENA**



**FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI ALIMENTARISTI**

**CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE  
NORMATIVO E SALARIALE  
PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CASEARIE  
DELLA PROVINCIA DI MODENA**

COOPTIP - MODENA - 1960

Il giorno 17 novembre 1959 presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M. O. di Modena, alla presenza del Direttore dott. Ferruccio Fertilio assistito dal Segretario sig. Leonida Falghera

fra

la Associazione delle Cooperative per la Trasformazione dei Prodotti Agricoli della Provincia di Modena, rappresentata dal sig. Pietro Quadri assistito dal sig. Franco Bertuzzi,  
la Federazione Provinciale delle Cooperative, rappresentata dal sig. Albano Padovani, assistito dal sig. Giorgio Vignoli,  
l'Unione Provinciale Cooperative di Modena, rappresentata dal sig. rag. Giuliano Vecchi

e

la Camera Confederale del Lavoro, rappresentata dal sig. Romolo Dini, assistito dal sig. Pierino Menabue e dalla sig.ra Piera Rebecchi,  
la Unione Sindacale Provinciale, rappresentata dal dott. Gian Franco Baldini, assistito dal sig. Giovanni Coli,  
la Unione Italiana del Lavoro, rappresentata dal sig. Gian Carlo Dotti,  
la ALAC, rappresentata dal sig. Castagnetti Sergio, assistito dal sig. Tullio Ruscelli.

E' stato stipulato il presente Contratto Normativo Salariale per i dipendenti di Aziende Casearie Cooperative e Associazioni similari della Provincia di Modena.

## Art. 1

Il presente Contratto Normativo Salariale di Lavoro, si applica a tutti i dipendenti da aziende casearie della Provincia di Modena.

## Art. 2

## DECORRENZA

Il presente contratto decorrerà dal 1.° aprile del 1960 e avrà la durata di anni 2. Si intenderà rinnovato per uguale periodo qualora una delle parti non lo abbia disdetto a mezzo di lettera raccomandata R.R. almeno tre mesi prima della sua scadenza. Le sole tabelle salariali avranno decorrenza dal 1.° aprile 1959.

## Art. 3

## ASSUNZIONE E DOCUMENTI

In conformità con le vigenti disposizioni legislative sulle discipline del Collocamento, l'assunzione dei lavoratori da parte delle aziende casearie, capo-casaro compreso, deve essere effettuata tramite l'Ufficio di Collocamento.

L'assunzione dei lavoratori deve risultare da impegno scritto e firmato dalle parti interessate in conformità dell'allegato n. 1.

Il capo-casaro sarà assunto e retribuito per 12 mesi all'anno. Gli altri saranno assunti e retribuiti per l'effettivo lavoro prestato.

I lavoratori, all'atto dell'assunzione al lavoro, dovranno depositare nelle mani dei rappresentanti e titolare dell'azienda casearia oltre certificati di lavoro o di abilitazione tecnica, i seguenti documenti:

- a) libretto
  - b) tessera
  - c) libretto
  - d) certificato
- data non anteriore  
e) stato di
- Nel caso in cui  
di tali documenti,  
cura della direzione  
Della conservazione  
l'azienda stessa,  
della cessazione d

I lavoratori a  
sottoposti da parte  
della durata mass  
mine del periodo c  
dessero accettare l  
ranno senz'altro il  
di lavoro compiut  
nella quale hannoc

Prima della c  
essere sottoposti a  
delle parti.

e di Lavoro, si ap-  
della Provincia di

rile del 1960 e avrà  
per uguale periodo  
a mezzo di lettera  
della sua scadenza.  
dal 1.° aprile 1959.

NTI

legislative sulle di-  
lavoratori da parte  
, deve essere effet-

e da impegno scritto  
tà dell'allegato n. 1.  
per 12 mesi all'anno.  
effettivo lavoro pre-

avoro, dovranno de-  
clare dell'azienda ca-  
azione tecnica, i se-

- a) libretto di lavoro;
- b) tessera e libretto delle assicurazioni sociali;
- c) libretto assicurazione malattia;
- d) certificato penale, a richiesta del datore di lavoro, di data non anteriore a tre mesi;
- e) stato di famiglia, se capo famiglia.

Nel caso in cui i lavoratori di cui sopra fossero sprovvisti di tali documenti, fatta eccezione per il libretto di lavoro, sarà cura della direzione casearia procurarglieli.

Della conservazione di tali documenti si rende responsabile l'azienda stessa, la quale dovrà restituirli aggiornati all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

#### Art. 4

#### PERIODO DI PROVA

I lavoratori assunti, ad eccezione del capo-casaro, saranno sottoposti da parte dell'azienda assuntrice ad un periodo di prova della durata massima di due settimane. I lavoratori che al termine del periodo di prova non venissero confermati o non intendessero accettare le condizioni di cui al presente contratto, lasceranno senz'altro il caseificio e ad essi verranno pagate le giornate di lavoro compiute in base alla paga stabilita per la categoria nella quale hanno prestato la loro opera.

#### Art. 5

#### VISITA MEDICA

Prima della conferma in servizio, tutti i lavoratori potranno essere sottoposti a visita medica da parte di un medico di fiducia delle parti.

Art. 6

QUALIFICA

Per prestatori d'opera si intendono:

- capo-casaro;
- operaio di 1.<sup>a</sup> categoria;
- operaio di 2.<sup>a</sup> categoria;
- apprendista.

Il capo-casaro è lo specialista della lavorazione in quanto dispone, nell'ambito del caseificio, la trasformazione del latte e la manipolazione dei latticini, nel tempo, nel luogo e con i mezzi tecnici che gli sembrano più idonei, essendo le funzioni di carattere direttivo e amministrativo affidato al rappresentante o gestore dell'azienda.

L'operaio di 1.<sup>a</sup> categoria, quello di 2.<sup>a</sup> categoria e l'apprendista assecondano il capo-casaro in tutti i suoi lavori e, pur essendo alle dipendenze dell'azienda, gli sono subordinati. L'apprendista è quel lavoratore di età superiore ai 16 anni, che non ha superato il periodo di tirocinio (minimo due anni).

Art. 7

MANO D'OPERA

Il numero degli operai da adibirsi nei caseifici dovrà essere commisurato alle necessità della lavorazione, nell'ambito delle leggi sul lavoro vigenti e delle norme del presente contratto.

Art. 8

RIPOSO SETTIMANALE

Per le esigenze dell'industria casearia il riposo settimanale che rimane fissato nella misura di un giorno alla settimana salvo le deroghe autorizzate dalla legge, anziché coincidere con

la domenica può essere concesso anche in un altro giorno della settimana. Ciò sarà deciso di comune accordo con il responsabile dell'azienda casearia ed il capo casaro.

#### Art. 9

#### ORARIO DI LAVORO

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con un massimo di otto ore giornaliere e 48 ore settimanali con le eccezioni e le deroghe relative.

In ogni caso per le ore straordinarie valgono le norme di cui all'articolo 14.

#### Art. 10

#### RETRIBUZIONI

Il salario da corrispondere ai dipendenti delle aziende casearie è il seguente:

	Salario gg. 26
Capo casaro . . . . .	L. 40.666
Operaio di 1. <sup>a</sup> categoria (sup. 20 anni) »	33.130
Operaio di 1. <sup>a</sup> categoria (18-20 anni) . »	32.056
Operaio di 2. <sup>a</sup> categoria (sup. 20 anni) »	30.435
Operaio di 2. <sup>a</sup> categoria (18-20 anni) . »	29.155
Apprendista sopra i 20 anni . . . »	26.258
Apprendista dai 18 ai 20 anni . . . »	25.013
Apprendista dai 16 ai 18 anni . . . »	21.103
Apprendista inferiore ai 16 anni . . »	16.403

Alla retribuzione di cui sopra verrà aggiunto l'indennità di contingenza in misura pari a quella in vigore per i lavoratori della industria della Provincia di Modena.

Le retribuzioni stesse sono state fissate presupponendo che il latte sia consegnato dai produttori direttamente al caseificio.

Nel caso in cui il trasporto del latte si effettui da parte del personale addetto al caseificio (Capo-casaro e suoi aiutanti) oltre le tariffe salariali si concordano le seguenti indennità:

- fino al 20% sul totale del latte conferito annualmente, nessuna indennità;
- dal 21% al 50%: L. 50 al quintale;
- dal 51% al 80%: L. 40 al quintale;
- dal 81% al 100%: L. 30 al quintale.

Le parti confermano che i salari dovranno riferirsi alle qualifiche attribuite all'atto dell'assunzione.

Qualora dovessero intervenire aumenti delle retribuzioni nella industria lattiero-casearia, le parti si impegnano entro 30 giorni dalla avvenuta concessione di detti, di incontrarsi per procedere alla stipulazione di contratti per adesione.

#### Art. 11

#### INDENNITÀ SPECIALE

Le parti, tenute presenti le particolari caratteristiche del settore, convengono la istituzione di una indennità speciale mensile nelle seguenti misure:

— Capo casaro . . . . .	L. 3.775
— Operaio di 1. <sup>a</sup> . . . . .	» 3.400
— Operaio di 2. <sup>a</sup> sopra ai 20 anni . . . . .	» 3.224
— Operaio di 2. <sup>a</sup> 18-20 anni . . . . .	» 2.995
— Apprendista sopra ai 20 anni . . . . .	» 3.016
— Apprendista dai 18-20 anni . . . . .	» 2.766
— Apprendista dai 16-18 anni . . . . .	» 2.153
— Apprendista inferiore ai 16 anni . . . . .	» 1.487

## Art. 12

## COMPENSI AL CAPO CASARO

A compensazione dell'illimitato orario di lavoro feriale e festivo, riposo compensativo, ferie e della custodia patrimoniale dell'azienda, al Capo Casaro verrà concesso gratuitamente quanto segue:

a) casa igienica ad uso abitazione, per se e famiglia, con annessi rustici;

b) latte, burro, sale, legna, luce, per il ristretto consumo familiare;

c) Kg. 30 di formaggio all'anno;

d) pollaio con diritto di tenere non più di 20 galline e non più di due covate di novelli.

Per quei caseifici che non hanno allevamento suini, i capi di pollame non avranno limitazione purchè custoditi entro un recinto.

e) Per quei caseifici che hanno l'allevamento e l'ingrasso dei suini il capo casaro avrà diritto di scegliere un suino del peso di Kg. 150-180 che l'azienda gli cederà con la riduzione del 30% sul prezzo di mercato. Per quei caseifici invece che non hanno suini, sarà fornito dall'azienda il porcile e lo siero occorrente per l'allevamento e l'ingrasso del suino per uso familiare.

## Art. 13

## COMPENSI PER GLI ALTRI DIPENDENTI

L'azienda concederà gratuitamente al personale dipendente, esclusi i familiari del capo casaro, per il periodo di lavorazione del latte:

a) un litro di latte al giorno;

b) 2 Kg. di burro al mese per i non conviventi con il casaro e un Kg. e mezzo per i conviventi.

I caseifici che non potranno o non vorranno concedere i compensi di cui sopra in natura, dovranno corrisponderli in denaro.

## Art. 14

**MAGGIORAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO  
NOTTURNO, FESTIVO, ecc.**

A tutti i dipendenti dei caseificio, escluso il capo casaro, per tutte le ore straordinarie feriali, festive, notturne, festività nazionali ed infrasettimanali, gratifica natalizia, ferie, indennità di licenziamento ed ogni e qualsiasi istituto derivi esso da obblighi contrattuali o di legge (esclusi gli assegni familiari) verrà corrisposta una maggiorazione del 50% da calcolarsi sul salario, sulla contingenza e sulla indennità speciale.

## Art. 15

**PREMIO PER L'ALLEVAMENTO DEI SUINI**

L'azienda casearia concederà al personale dipendente, per l'allevamento dei suini, un premio pari all'8% (otto per cento) dell'utile netto ricavato dalla vendita degli stessi, da ripartirsi nella seguente misura: 4% (quattro per cento) al capo casaro e 4% (quattro per cento) agli altri dipendenti in parti uguali.

Sono ammessi accordi tra le parti, semprechè il premio che verrà corrisposto non sia inferiore a quello sopra fissato.

## Art. 16

**PREMIO BUONA RIUSCITA FORMAGGIO**

L'azienda casearia concederà al capo casaro un premio di L. 19 (diciannove) per ogni quintale di latte lavorato, semprechè la partita raggiunga il 90% di formaggio scelto mercatile 0-1 e L. 2 in più per ogni 1% dal 91 compreso al 100%.

## Art. 17

## GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITA'

Al Capo casaro, la corresponsione della gratifica natalizia e delle festività nazionali e infrasettimanali, avverrà a termini di Legge.

## Art. 18

## INDENNITA' DI CAROPANE

Al solo Capo casaro, la indennità di caropane verrà corrisposta secondo le norme di Legge.

## Art. 19

## INDENNITA' DI LICENZIAMENTO AL CAPO CASARO

La risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento dà diritto al capo casaro a percepire una indennità, ragguagliata alla retribuzione globale di fatto, nella seguente misura:

- a) giorni 7 (ore 56) per ogni anno di anzianità fino al 5.<sup>o</sup> anno compiuto;
- b) giorni 10 (80 ore) dal 6.<sup>o</sup> al 10.<sup>o</sup> anno compiuto;
- c) giorni 12 (96 ore) dall'11.<sup>o</sup> al 18.<sup>o</sup> anno compiuto;
- d) giorni 15 (120 ore) oltre il 18.<sup>o</sup> anno compiuto.

La indennità di cui sopra si applica per l'anzianità maturata posteriormente al 1.<sup>o</sup> aprile 1951.

Per l'anzianità maturata sino al 31 marzo 1951, l'indennità di che trattasi verrà corrisposta nella misura di giorni 3 per ogni anno di anzianità maturata.

L'anzianità già maturata al 31 marzo verrà calcolata agli effetti dell'applicazione delle maggiori indennità di cui ai punti a-b-c-d del presente articolo.

## Art. 20

## DIMISSIONI DEL CAPO CASARO

Nel caso in cui il capo casaro intenda dimettersi, dovrà dare preavviso scritto, con lettera raccomandata R.R., diretta alla direzione dell'azienda entro il 25 novembre.

Per le indennità di dimissione, valgono le norme del vigente contratto nazionale per addetti all'industria casearia e cioè:

- fino a 5 anni di anzianità, 50% della indennità di licenziamento di cui all'art. 18;
- oltre i 5 anni fino a 10 anni, 75% dell'indennità di licenziamento di cui all'art. 18;
- oltre i 10 anni, 100% dell'indennità di licenziamento di cui all'art. 18.

## Art. 21

## DISDETTA AL CAPO CASARO

La disdetta al capo casaro deve essere data entro il 25 novembre. Per tutti i caseifici della Provincia di Modena rappresentati dai firmatari del presente contratto, la disdetta al capo casaro deve essere data spiegando i motivi che l'hanno determinata.

Il capo casaro regolarmente disdetto dovrà ritenersi sciolto dal rapporto di lavoro e dovrà sgombrare la casa e annessi rustici entro il 25 marzo dell'anno successivo.

Dichiarazione a verbale:

— La notifica di disdetta non deve formare oggetto per stipulare condizioni salariali meno vantaggiose per il capo casaro, di quelle fissate dal presente contratto di lavoro e da quello successivo.

Le Organizzazioni firmatarie raccomandano ai titolari e ai rappresentanti dei caseifici di notificare la disdetta solo quando

vi sia il concreto intendimento di sostituire il personale, tanto più che la disdetta con successiva riassunzione non interrompe l'anzianità a tutti gli effetti.

Art. 22

MODALITA' DI PAGAMENTO

La retribuzione ed i relativi accessori, dovranno essere pagati a mensilità posticipate a tutti i dipendenti della azienda casearia.

Art. 23

TRATTAMENTO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO  
NON SUL LAVORO

L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata dall'operaio alla ditta entro 24 ore; salvo caso di giustificato impedimento. Alla comunicazione darà seguito l'invio del certificato medico di prima visita.

L'azienda potrà fare controllare lo stato di malattia ad ogni sua fase da un medico di sua fiducia.

Per il periodo di assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro l'operaio non in prova, ferma restando la corresponsione degli assegni familiari nella misura e per la durata prevista dall'istituto mutualistico, avrà diritto alla conservazione del posto per 4 mesi; trascorso tale termine massimo, qualora l'operaio non possa riprendere il lavoro per il perdurare dell'infirmità o dei suoi postumi, il rapporto di lavoro sarà risolto di diritto.

L'operaio che entro 3 giorni dal termine del periodo di malattia non si ripresenti al lavoro sarà considerato dimissionario.

Al capo casaro è concessa la facoltà di farsi sostituire da persona di fiducia delle parti a proprie spese, fermo restando il periodo massimo di 4 mesi.

## Art. 24

## INFORTUNI SUL LAVORO

Ogni infortunio sul lavoro di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dall'operaio al datore di lavoro il quale provvederà affinché sia completata la stesura della denuncia di legge, se del caso. Durante la degenza dovuta a causa di infortunio avrà diritto alla conservazione del posto per il periodo previsto dall'art. 22. Resta convenuto che la conservazione del posto sarà esclusa per gli operai non ammessi a prestazioni da parte dell'istituto assicuratore.

L'operaio che entro 3 giorni dal rilascio del certificato di guarigione non si presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario.

Nel caso in cui l'operaio infortunato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue mansioni, l'azienda esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative.

## Art. 25

## TRAPASSO, CESSAZIONE E TRASFORMAZIONE DI AZIENDA

In caso di trapasso, cessazione o di trasformazione dell'azienda casearia, tutti i dipendenti di questa conservano i diritti derivanti dal presente contratto, salvo che il rapporto di prestazione d'opera sia stato già risolto o terminato.

## Art. 26

## RESE QUANTITATIVE E QUALITATIVE

1. In considerazione che gli effetti delle fermentazioni anticasearie si manifestano, assai spesso, dopo mesi dalla fabbricazione del formaggio, il capo casaro ha il diritto di fare effettuare dei controlli preventivi al latte di ogni singolo conferente e comunque ogni qualvolta sia necessario in conseguenza delle difficoltà che dovesse incontrare nella fabbricazione del formaggio.

Tali controlli verranno effettuati e da chimici e da tecnici specializzati in materia lattiero-casearia sempre d'accordo col capo dell'azienda affinché il controllo non resti limitato alle caratteristiche del latte, ma esteso anche alla sua lavorazione.

Se da accertamenti avvenuti, la anormalità della fabbricazione del formaggio grana risulterà attribuita alla qualità anticasearia del latte, l'imprenditore o chi per esso dovrà provvedere con propri mezzi alle spese per i detti accertamenti ed alla eliminazione delle cause.

Per tale scopo dovrà far sì che i conferenti latte si attengono scrupolosamente alla pratica attuazione dei consigli impartiti dal personale che effettuerà i controlli di cui sopra.

Da parte sua il capo casaro si adopererà diligentemente ed attivamente per la migliore riuscita dei prodotti usando tutti gli accorgimenti dettati dalla tecnologia casearia a sua conoscenza.

E' fatto obbligo alle due parti interessate di annotare nel giornale di fabbricazione il periodo relativo agli accertamenti ed ai rilievi fatti.

Il capo casaro è tenuto a consegnare all'azienda casearia tutti i prodotti e cascami ricavati dalla trasformazione del latte, fatta eccezione per le quote di sua spettanza. In conseguenza della mancata osservanza di tale preciso obbligo contrattuale, il capo casaro è passibile delle sanzioni disciplinari previste dai contratti nazionali di categoria.

Indipendentemente dai controlli normali, l'azienda casearia o il suo rappresentante hanno piena facoltà di fare eseguire, o di incaricare persona di fiducia, tutti gli accertamenti periodici al fine di stabilire la resa effettiva di burro e di formaggio.

Il capo casaro è tenuto ad aggiornare il giornale di fabbricazione e di esibirlo ad ogni richiesta dell'azienda. Nel caso che questa abbia disposto per la consegna della panna ad una cremeria, il capo casaro è tenuto alla registrazione sul giornale di fabbricazione delle rese di burro di volta in volta comunicate.

Gli accertamenti ai fini delle rese quantitative e qualitative dei prodotti caseari dell'annata dovranno essere compiuti entro e non oltre il 20 dicembre dello stesso anno di fabbricazione.

2. Per quanto riguarda la resa del latte, tenuto calcolo che per un complesso di causa si possono riscontrare anche differenze notevoli, dovranno essere effettuati periodicamente appropriati controlli per la ricerca del contenuto grasso ed il residuo magro del latte di massa, accompagnati contemporaneamente da controlli di pesatura dei prodotti. I risultati dei controlli verranno annotati su apposito registro.

3. In quei caseifici nei quali l'imprenditore non ha voluto fare eseguire, malgrado gli avvertimenti e gli inviti del capo casaro, gli opportuni controlli tendenti a rilevare nel latte le cause di anormale riuscita qualitativa e quantitativa dei prodotti, il capo casaro viene escluso da ogni responsabilità.

4. In altri casi invece, ove la mancanza dei controlli sia dovuta al capo casaro, questo è tenuto a rispondere della resa quantitativa e qualitativa dei prodotti sulla base media riscontrata nei diversi caseifici della zona fra essi assomiglianti nelle caratteristiche generali.

5. In mancanza di pacifico accordo fra le parti, nel caso di controversie che dovessero sorgere sui risultati a fine lavorazione, l'esame di esso verrà demandato a due esperti caseari da nominarsi fra le parti i quali dovranno dare il loro giudizio in base ai risultati dei controlli effettuati durante l'annata casearia. Nel caso in cui tali controlli non siano stati effettuati vale quale contenuto nei comma 3) e 4).

6. Nel caso in cui si effettui la distribuzione del siero, esso dovrà essere distribuito nell'orario fissato di comune accordo con i rappresentanti dell'azienda ed in nessun caso fuori dell'orario stesso.

E' assolutamente vietato usare per il trasporto del siero i recipienti che si usano per il latte; nella eventualità che i produttori commettessero tale infrazione il casaro può rifiutarsi di accettare il latte.

#### Art. 27

### CONTROVERSIE

Le controversie relative al presente contratto dovranno prima dell'azione giudiziaria essere sottoposte alle rispettive Organizzazioni Sindacali di categoria, per il tentativo di conciliazione.

Per le controversie eventualmente nascenti in relazione all'art. 7 non risolte attraverso la normale discussione da parte delle Organizzazioni Sindacali, ad istanza di una delle parti potrà essere richiesto parere consultivo ad una Commissione di tre esperti di cui: uno designato dalla Camera di Commercio, uno dall'Ispettorato Agrario ed un terzo dall'Istituto Sperimentale di Zootecnia.

#### Art. 28

### CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Il presente contratto abolisce tutti quelli stipulati singolarmente che prevedono un trattamento inferiore, fermo restando le condizioni di miglior favore in atto.

Il presente accordo non si applica ai lavoratori che abbiano convenuto forme di appalto o comunque di partecipazione all'andamento economico dell'azienda.

## Art. 29

## AFFISSIONI

Copia del presente contratto deve essere affissa in ogni caseificio in luogo ben visibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

- |   |  |
|---|--|
| p. L'ASS. COOP. LAV. PROD. AGR.<br>Pietro Quadri<br>Franco Bertuzzi | p. L'UNIONE SINDACALE PROV.<br>Gian Franco Baldini<br>Giovanni Coli                            |
| p. LA FEDERAZ. COOPERATIVE<br>Albano Padovani<br>Giorgio Vignoli    | p. UNIONE ITALIANA LAVORO<br>Gian Carlo Dotti  |
| p. L'A.L.A.C.<br>Sergio Castagnetti<br>Tullio Ruscelli              | p. L'UFFICIO PROVINCIALE<br>DEL LAVORO E M. O.<br>Dott. Ferruccio Fertilio<br>Leonida Falghera |
| p. LA CAMERA DEL LAVORO<br>Romolo Dini<br>Pierino Menabue           | p. L'UNIONE PROV. COOPERAT.<br>Rag. Giuliano Vecchi  |

Il sottoscritto .....  
azienda casearia .....  
di .....  
dal .....  
vinciale normativo sal  
1960 in qualità (1) .....

Sig. ....

Firma del lav

Data li .....

(1) specificare se: ca  
categoria o appre

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portaledellacontrattazione.it

